



Decreto Dirigenziale n. 55 del 27/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI FISCIANO ALLA VIA CUPA DI PATTANO N. 7, DELLA DITTA METALSEDI S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure regionali per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Metalsedi s.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n°7, è titolare:
 - del D.D. n. 27 del 12/02/2013 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - del D.D. n. 37 del 02/04/2014 di autorizzazione unica (ex art. 208, 124 e 269 del D. Lgs. 152/06) per la realizzazione un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da cicli di produzione e consumo, su una superficie complessiva di ca 7.500 mq, riportato in catasto terreni di Fisciano al foglio n°5 particelle nn. 288 e 467, di cui 4.000 mq adibiti all'attività di che trattasi;

CONSIDERATO che la ditta Metalsedi s.r.l.:

- con nota del 04/11/2014, prot. 0738700, ha comunicato la conclusione dei lavori, autorizzati con il D.D. n. 37/2014, allegando all'uopo dichiarazione giurata di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato;
- in data 20/02/2015, prot. 0118092, ha trasmesso:
 - la polizza fidejussoria GE 0618069, emessa dalla ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. con rappresentanza in Italia (sede di Roma via Crescenzo n. 12), a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con decorrenza della garanzia dal 27.01.2015 al 24.01.2025;
 - copia di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, rilasciato dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con provvedimento n. 41 del 16/09/2014;
- in data 24/02/2015, prot. 0125402, ha comunicato nota di chiarimenti in merito alle emissioni in atmosfera allegando all'uopo il quadro riassuntivo delle stesse;
- in data 26/02/2015, prot.0134199, ha inoltrato richiesta del decreto di autorizzazione all'esercizio con allegata tabella, anche in formato digitale, dei codici CER con quantità e volumi;

PRESO ATTO che:

- in data 09/12/2014, prot. 0835087 è stata acquisito, da parte della Provincia di Salerno Settore Ambiente Servizio Rifiuti e Bonifiche, nota prot. PSA 201400303090 del 26/11/2014, il certificato rilasciato, ai sensi del punto 11.2 della D.G.R.C. n. 1411/07, per l'ultimazione e la conformità delle opere eseguite dalla ditta "Metalsedi s.r.l.", presso l'impianto di Fisciano alla via Cupa Pattano n. 7, al progetto approvato con D.D. n. 37 del 02/04/2014;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 5880/02;
- la D.G.R.C. n. 2210/03;
- la D.G.R.C. n. 778/07;
- la D.G.R.C. n. 1411/07;
- la D.G.R.C. n. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Metalsedi s.r.l.**, con sede legale ed operativa nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n° 7, legali rappresentanti Confalone Roberto e Senatore Ernesto, per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da cicli di produzione e consumo, su una superficie complessiva di ca 7.500 mq, riportato in catasto terreni di Fisciano al foglio n° 5 particelle nn. 288 e 467, di cui 4.000 mq adibiti all'attività di che trattasi, fino al **24/01/2024**.

PRECISARE che la ditta:

- dovrà provvedere alla cancellazione dell'iscrizione dal registro provinciale per le procedure semplificate, di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06, dandone comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- dovrà trasmettere annualmente, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- dovrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato B e C alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella allegata tabella al presente provvedimento.

STABILIRE che:

- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie (4000mq/4mq = 1000 mc/die);
- i RAEE dovranno essere trattati in conformità del D. Lgs. del 14/03/2014 n. 49;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Metalsedi s.r.l.** allo scarico delle acque reflue che vengono recapitate nella fognatura pubblica, di cui all'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con provvedimento n. 41 del 16/09/2014, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
 - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRENDERE ATTO che il sistema di scarico delle acque reflue, previo trattamento e depurazione, confluiscono in un pozzetto di ispezione e analisi prima di essere immesse in fogna, comprende le reti:

- a) delle acque di dilavamento piazzale;
- b) delle acque nere e grigie provenienti dagli scarichi dei servizi igienici;
- c) delle acque pluviali provenienti dalla copertura del capannone e della palazzina degli uffici.

PRECISARE che nel ciclo produttivo non vi sono acque di processo.

EVIDENZIARE, che:

- il presente provvedimento include anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, dell'impianto della ditta **Metalsedi s.r.l.**, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 10/12/2012, in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissione:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante art. 272 comma 1 allegato IV lett. dd) D. Lgs. 152/06:	Ossidi di azoto	83,00	0,01680

	Impianti di combustione alimentati a metano o a G.P.L. di potenza termica < a 3 MW			
E2	Vapore acqueo		5,0	0,01420
E3	Trituratore metalli	Polveri totali	1,41	0,03125
E4	Centrale termica	Ossidi di azoto	415,00	0,0840

- nel punto emissivo E1 sono convogliate le emissioni di n. 3 caldaie, di cui una di riserva, di potenza termica 131 Kw ciascuna, alimentate a metano;
- nel camino E4 sono convogliate le emissioni provenienti dalla centrale termica di potenzialità termica di 1400 Mw, alimentata a metano.

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio della stessa. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- fare obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, in conformità alla D.G.R. 4102/92;
- dotare la centrale termica di rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo con registrazione;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

- ottemperanza delle prescrizioni di cui al D.D. n. 1092/2010 di esclusione procedura V.I.A.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta Metalsedi s.r.l. dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che:

- con il presente provvedimento si intende revocato il D.D. n. 27 del 12/02/2013, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, nonché la presa d'atto del 14/07/2014, prot. 0488677;
- avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto la ditta Metalsedi s.r.l., con sede legale nel Comune di Fisciano (Sa) in via Cupa di Pattano n°7.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Fisciano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL di Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta